

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPE UT PESCARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 378
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 10/02/2023 REGISTRATO IL 16/02/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000378

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: MCCLRC64R13L307M MACCIONI ALBERICO
ID. TELEMATICO: TAU23L000378000EE

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 91019680684

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

STATUTO
"ISCOS ABRUZZO MOLISE – Organizzazione di
Volontariato"
Ente del Terzo Settore

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi del **D.Lgs. 117/2017**, l'Associazione di volontariato – Ente del Terzo Settore denominata **"Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo delle Regioni Abruzzo e Molise – Organizzazione di volontariato – Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"ISCOS Abruzzo Molise - ODV ETS"**.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui agli articoli 4 e 5.

L'utilizzo delle indicazioni "Organizzazione di volontariato" e "Ente del Terzo Settore" e/o gli acronimi ODV e ETS nella denominazione dell'Associazione, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico è obbligatorio e subordinato al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, che nasce con propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, si ispira ai principi contenuti nello Statuto dell'ISCOS Nazionale, ONG di cooperazione internazionale.

Art. 2 – Sede

ISCOS Abruzzo Molise ha sede legale a Pescara, in via dei Sanniti, 18.

L'Associazione, che opera in Italia e nei Paesi esteri in via di sviluppo, potrà istituire sedi territoriali nelle Regioni Abruzzo e Molise ed aprire delegazioni ed uffici all'estero, anche in via temporanea, per la realizzazione di progetti di cooperazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria. E' necessaria la comunicazione, entro 30 giorni, agli Enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta in qualsiasi momento nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 20 del presente Statuto.

Art. 4 - Finalità e Scopi

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nasce dall'esperienza di partecipazione della Cisl al movimento sindacale internazionale ed, in particolare, alle attività di cooperazione con i sindacati dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, fermo restando il carattere autonomo dell'associazione che non appartiene a reti sindacali alcune.

Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale definiti nell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 comma 1 lettere a), c), d), n), w). All'interno delle aree principali sopra indicate, l'Associazione si pone le seguenti finalità:

a) sviluppare e rafforzare la solidarietà e i legami tra i popoli ed in modo particolare tra le organizzazioni sindacali italiane e quelle dei Paesi in via di sviluppo (Pvs);

b) favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale dei lavoratori dei Pvs, in modo particolare attraverso le loro organizzazioni e nei modi con esse concordati;

c) contribuire alla nascita ed alla crescita del movimento sindacale nei Pvs, nella convinzione che, senza la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, non è pensabile alcuna reale forma di sviluppo ed alcuna reale garanzia di democrazia;

d) coinvolgere le Organizzazioni sindacali e i lavoratori da esse rappresentati sui valori della solidarietà, sul rispetto dei diritti umani e associativi, delle libertà fondamentali, della giustizia e dello sviluppo plenario dei popoli.

Art. 5 – Attività

Per realizzare i propri scopi l'Associazione potrà, in via esemplificativa, svolgere le seguenti attività:

a) promuovere e realizzare ricerche e studi sui problemi dello sviluppo e della cooperazione internazionale, sui problemi dei lavoratori nelle realtà urbane e rurali dei Pvs, sull'evoluzione delle organizzazioni sindacali nonché sui problemi degli specifici settori di intervento;

b) promuovere e realizzare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, pubblicazioni, e materiali in formato elettronico e cartaceo, conferenze, seminari e corsi di formazione volti alla sensibilizzazione ed all'informazione dei lavoratori italiani, in particolare dei giovani, sui problemi sopra esposti sottolineando in particolar modo il valore della solidarietà;

c) rafforzare e migliorare la cooperazione italiana e comunitaria allo sviluppo, collaborando con le istituzioni nazionali e comunitarie;

d) promuovere e realizzare corsi di formazione in Italia e nei Pvs per le categorie di quadri e dirigenti sindacali di questi ultimi. Tale formazione, per la quale l'Istituto potrà avvalersi anche della collaborazione di altri enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali sia pubblici che privati, potrà riguardare qualsiasi settore richiesto dalle organizzazioni dei lavoratori dei Pvs, da quello sindacale a quello economico, sociale, tecnico-professionale, ecc.;

e) promuovere e realizzare interventi di cooperazione nei Pvs in modo particolare attraverso la realizzazione dei programmi nei settori della formazione professionale, dell'organizzazione cooperativa, dello sviluppo rurale integrato, della sicurezza e dell'igiene del lavoro e sanitaria, delle tecnologie "appropriate", ecc.;

f) attuare qualsiasi progetto nazionale, europeo ed internazionale diretto allo sviluppo delle trasformazioni sociali, culturali e economiche nei Pvs;

g) progettare e realizzare programmi e/o progetti di sviluppo socio-economico nei diversi settori anche a partire dall'emergenza;

h) collaborare con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità sia nazionali che internazionali interessate alla cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;

i) aderire a Enti, Organizzazioni, Unioni, Federazioni Nazionali ed Internazionali che si prefiggono le medesime finalità e scopi. L'associazione potrà inoltre svolgere ogni attività ed operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile in via strumentale per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali nei limiti delle attività marginali consentite dalle leggi vigenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi, ISCOS Abruzzo Molise potrà stabilire e mantenere idonei ed adeguati rapporti con:

a) le Strutture sindacali nazionali dei lavoratori e quelle internazionali;

b) il Ministero degli Affari Esteri e le altre amministrazioni pubbliche, regionali e territoriali;

c) l'Unione Europea e le proprie Istituzioni;

d) Enti ed Istituzioni di diritto pubblico e di diritto privato internazionali nonché pubblico e privato in Italia (in particolare l'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le Organizzazioni non governative che operano nella cooperazione allo sviluppo);

e) Amministrazioni pubbliche ed Enti privati nei Pvs.

L'Associazione valorizza la creazione di sinergie specifiche con tutti i soggetti, privati e pubblici, per il raggiungimento dei diversi obiettivi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente (art. 6 D. Lgs. 117/2017), anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Organo di Amministrazione.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione si avvale, come sopra previsto, di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Il rimborso può essere erogato anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 purché non superi l'importo di euro 10 giornalieri e euro 150 mensili e l'Organo di Amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, che deve considerarsi sempre esclusa per le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue o di organi.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi secondo quanto previsto dall'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

SOCI

Art 6 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano i principi ispiratori, lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I Soci firmatari dell'atto costitutivo sono definiti "fondatori".

L'Associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;

- Organizzazioni di volontariato;

- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Art. 7 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'ammissione a Socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che deve provvedere entro sessanta giorni.

In caso di rigetto della domanda, la deliberazione di rigetto deve essere motivata ed essere comunicata per iscritto all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, in occasione della successiva convocazione.

In caso di accoglimento della domanda l'iscrizione deve essere annotata sul libro dei soci.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il provvedimento di decadenza o esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto o escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Le dimissioni da parte dei soci devono essere comunicate in forma scritta all'associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 8 - Doveri e diritti dei Soci

Tutti i Soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- 3) a versare la quota associativa;
- 4) a prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Ogni Associato ha comunque diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e presso la sede dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;**
- b) il Consiglio direttivo – Organo di amministrazione;**
- c) il Presidente;**
- d) l'Organo di controllo (eventuale).**

L'elezione degli Organi dell'Associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli incarichi si intendono assunti ed assolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

Si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso presidente o il consiglio direttivo o un terzo dei soci lo richieda.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge e nomina o revoca i componenti degli organi sociali;
- b) elegge e nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) delibera sugli altri oggetti di carattere straordinario e di interesse generale all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In caso di situazioni straordinarie e/o in presenza di eventi eccezionali che possono incidere sul funzionamento e sul raggiungimento degli scopi sociali le convocazioni sono effettuate mediante affissione di avviso nella bacheca della sede sociale e contestuale avviso, per lettera o telematico, da recapitarsi ai soci, il tutto almeno tre giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe, munite della fotocopia del documento di identità del delegante. Ogni associato ha diritto ad un voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea, straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi degli associati per le competenze sub b), e di almeno la metà più uno degli associati per le altre.

Le delibere Assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal segretario.

Art. 11 - Consiglio direttivo – Organo di amministrazione

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, eletto dall'Assemblea degli Associati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Ai membri del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci.

I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Art. 12 - Poteri del Consiglio Direttivo – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente e il segretario-tesoriere,
- Determinare la quota associativa annuale
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- Predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, sottoponendo le stesse all'approvazione dell'assemblea;
- Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (art. 6 D. Lgs. 117/2017)
- Stabilire l'eventuale quota associativa e gli eventuali contributi straordinari.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e contestuale lettera, email o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione davanti ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità dell'attuazione degli scopi sociali e provvede a quanto non sia demandato alla competenza degli altri organi.

Coordina l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo nonché l'attività dell'Associazione stessa. Ha la firma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali di cui al precedente art. 5.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in sua assenza, al componente del Consiglio più anziano d'età.

Art. 14 – Organo di controllo e Revisore legale

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 117/2017.

In difetto, la nomina è facoltativa.

L'Organo di controllo collegiale è composto da 3 persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Può altresì essere nominato un Organo di controllo monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo, qualora siano tutti iscritti al Registro dei revisori, possono altresì svolgere la funzione di Revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia stato nominato a tal fine un soggetto incaricato.

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 – Patrimonio

L'Associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma.

Il patrimonio di ISCOS Abruzzo Molise è costituito da:

- conferimenti di beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il conseguimento degli scopi sociali;

- erogazioni o contributi attribuiti al patrimonio dell'associazione;
- avanzi o disavanzi di gestioni cumulati alla chiusura dell'esercizio precedente;
- avanzo o disavanzo di gestione alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 16 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono così costituite:

- dalle quote associative annuali;
- dai contributi dei soci;
- dai contributi di terzi, siano essi persone fisiche o associazioni o enti privati;
- dai contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche e di Organismi internazionali;
- dai contributi comunque erogati all'Associazione per la realizzazione di studi, iniziative e programmi inerenti lo scopo sociale sia in Italia che nei Pvs;
- da erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (art. 6 D. Lgs. 117/2017).

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

Le quote associative annuali sono stabilite dal consiglio direttivo. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso ulteriori rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale.

È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione.

Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori.

Art. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO

Art. 18 - Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione entro il 30 aprile ovvero entro diverso termine, prorogato dal Consiglio Direttivo, che consenta il tempestivo deposito del bilancio stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, ogni anno, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro i medesimi termini sopra previsti per la definitiva approvazione.

Art. 19 - Destinazione degli avanzi o disavanzi di gestione annuali e cumulati

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli eventuali disavanzi di gestione di ciascun esercizio saranno imputati in diminuzione degli avanzi di gestione di esercizi precedenti ovvero iscritti a parte con la denominazione disavanzo di gestione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché capitale, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. L'Assemblea nomina un liquidatore, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. Delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti stabiliti dal comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione, o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 - Libri sociali e tutela dei diritti degli Associati

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere:

- a) Il libro degli Associati o aderenti

- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i Soci sono registrate all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le Assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutti i Soci hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

Art. 22 – Foro competente

La definizione di qualsiasi controversia, tra i soci e l'Associazione, è di competenza del Foro di Pescara.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D.Lgs. 117/2017.